

Proposta del settore amministrativo
Approvato con delibera Giuntale n°61 del 22/12/2008

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

Richiamato il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione G.C. n. 63 del 28/12/06;

Dato atto che il quadro normativo di riferimento in materia di incarichi esterni negli Enti Locali è costituito dall'art.7 del D.Lgs. n.165/2001 (testo unico del pubblico impiego) così come modificato dal D.L. n.233/2006, convertito in Legge n.248/2006 e dalla legge n.244/2007, e dall'art.110 – comma 6 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 24/12/2007 n.244 (Finanziaria 2008) che all'art.3 – comma 76, che ha modificato parte del comma 6 del citato articolo 7 del D.Lgs. n.165/2001 in materia di conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni il quale comma nuovamente modificato dall'art. 46 del d. l n. 112 convertito con modificazioni nella legge n. 133/08 "riduzioni delle collaborazioni e delle consulenze nella pubblica amministrazione

Considerato, inoltre, che il legislatore ha introdotto anche una nuova condizione al fine di poter legittimamente affidare gli incarichi prevedendo al comma 56 del citato art.3 della Finanziaria 2008 per come modificato dalla citata legge n. 133/08 che con regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, in merito all'attribuzione di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenza, siano fissati i limiti, i criteri, le modalità stabilendo che il limite di spesa annua è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;

Che è necessario adeguare il regolamento previsto dall'art. 89 del D.lgs 267/00 per fissare i limiti, criteri e modalità i conferimento incarichi esterni di collaborazione;

Visto che ai sensi dell'art. 48 l'adozione dei regolamenti sugli ordinamenti degli uffici e dei servizi è di competenza giuntale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio,

Che l'ente, alla luce delle succitate innovazioni legislative di cui alla finanziaria 2008 e successiva legge n.133/08, (art. 3, comma 56, legge n. 244/07 e successive modificazioni (legge n. 133/08) in materia di incarichi, con delibera consiliare n. 16 del 21/11/08/ ha provveduto ad adottare i criteri generali per l'affidamento incarichi esterni;

Atteso che le citate nuove norme impongono che il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi debba adeguarsi ai principi previsti dall'art.3 della Legge Finanziaria 2008, come novellata;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare il vigente "regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", sostituendo l'art 33 con il testo riportato nell'allegato "A" contenente una specifica e puntuale disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, in applicazione dei principi sopra richiamati;

Dato atto, infine, che le disposizioni regolamentari in merito all'attribuzione degli incarichi, verranno trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; entro trenta giorni dall'adozione;

Visto l'art. 48 – comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Vista la Legge 24/12/2007 n.244 (Finanziaria 2008) ed in particolare l'art.3;

PROPONE

Di integrare, per le motivazioni citate in premessa, il vigente "regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con delibera giuntale n. 63/06 (ut. supra), sostituendo l'art.33 con il

testo allegato al presente atto sotto la lettera “A” disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazioni, studi, ricerca e consulenza;

Di trasmettere, per estratto, le disposizioni regolamentanti in merito all’attribuzione degli incarichi, approvate con il presente atto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro trenta giorni dall’adozione;

Di trasmettere l’integrazione ai responsabili dei Servizi incaricati della posizione organizzativa per gli adempimenti di competenza, specificando che eventuali affidamenti in violazione alle presenti disposizioni regolamentari comportano responsabilità erariale ai sensi dell’art.3 – comma 56 della legge 24/12/2007 n.244 (Finanziaria 2008) e successive modificazioni di cui alla legge n. 133/08;

Di demandare ai singoli Responsabili di Servizio, la pubblicazione sul sito web dell’Ente dei provvedimenti relativi agli incarichi affidati sulla base della programmazione consiliare;

Il Responsabile del Settore amministrativo
Francesco Berardi

PARERI

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

AREA AMMINISTRATIVA

In ordine alla su esposta proposta di cui all'oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Berardi Francesco

AREA FINANZIARIA

In ordine alla su esposta proposta di cui all'oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Berardi Francesco

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

VISTA la proposta per come sopra richiamata;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.
Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

IL SINDACO

GLI ASSESSORI:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Bruno Rosaspina

Allegato A)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

(aggiornato con l'art. 46 del d.l. 112/08, convertito dalla legge 133/08)
(e con la deliberazione della Corte dei Conti - sezione di controllo per la Calabria n. 183 del 25
luglio 2008)

INDICE

- Art. 1 – Elementi di riferimento
- Art. 2 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
- Art. 3 – Procedura per il conferimento degli incarichi
- Art. 4 – Presupposti particolari per il conferimento diretto di incarichi professionali
- Art. 5 – Formalizzazione dell'incarico professionale
- Art. 6 – Verifica dell'esecuzione della prestazione
- Art. 7 – Esclusioni
- Art. 8 – Comunicazioni alla Corte dei Conti

ART. 1 ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1) L'Amministrazione può conferire incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione (di seguito definiti con la sola dizione "incarichi") ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
Non è in ogni caso richiesto titolo di studio universitario, ma semplicemente la verifica del requisito (presupposto essenziale) della maturata esperienza nel settore :

- per le attività professionali svolte da professionisti iscritti in albi o ordini professionali (es. ragionieri, periti, geometri, etc.),
- per le attività rientranti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali

2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

3) Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente. Non possono essere conferiti incarichi

di collaborazione in materie e per oggetti che rientrano nelle competenze della struttura burocratica dell'ente.

Ugualmente non è possibile utilizzare i collaboratori come lavoratori dipendenti

4) La competenza dell'affidamento degli incarichi è dei Dirigenti/responsabili dei servizi di ciascuna area, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente/responsabile del servizio che ha stipulato i contratti

ART. 2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1) Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di cui al precedente articolo, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) deve trattarsi di esigenze istituzionali specifiche e temporanee, per le quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e pertanto l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve essere riscontrata l'adeguatezza del rapporto proporzionale tra il compenso fissato e le corrispondenti utilità conseguite dall'amministrazione conferente
- e) l'importo complessivo degli incarichi da assegnare annualmente viene fissato nel bilancio preventivo

2) Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, debbono avere riferimento alle attività istituzionali dell'ente o nei programmi approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del D. lgs. 267/00, con ciò intendendosi tutti i documenti programmatici di competenza del consiglio (cfr sezione Autonomie Corte dei Conti n. 6/2008).

ART. 3

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1) Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e , ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2) Ai fini di cui al comma 1, il Dirigente/responsabile del servizio provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:

- a) il progetto e le attività richieste;
- b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredati dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- c) i criteri di valutazione delle domande;
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

3) Il Dirigente/responsabile del servizio procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
- c) precedenti esperienze documentate relative a progetti ed attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;
- d) proposta economica.

Dalle procedure di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti .

Restano esclusi dalla presente disciplina gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ART. 4

PRESUPPOSTI PARTICOLARI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1) In luogo dell' avviso di selezione, quando il compenso è inferiore a 5.000 euro, può essere rivolto invito ad almeno tre soggetti (se sussistono in tal numero soggetti idonei) con il rispetto del principio della rotazione degli incarichi.

2) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, e dal 1 comma, del presente articolo, il Dirigente/responsabile del servizio può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione quando ricorrano i seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 3;
- b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi e programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre Amministrazioni pubbliche, dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
- e) quando l'importo del corrispettivo previsto sia inferiore a €2.000

ART. 5

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

1) Il Dirigente/responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nella quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato /collaboratore.

2) Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

3) Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

4) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro nè l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

5) Dell'avvenuto affidamento dell'incarico viene data pubblicazione sul sito internet e sull'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni; in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente/responsabile del servizio (art. 3, comma 54 della legge 244/07).

ART. 6

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1) Il Dirigente/responsabile del servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro della attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2) Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il Dirigente/responsabile del servizio può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento o può apportare una diminuzione del corrispettivo, in relazione ai minori risultati conseguiti

ART. 7

ESCLUSIONE

1) Le disposizioni di cui al presente regolamento e gli annessi obblighi di pubblicità non si applicano ai seguenti incarichi:

a) incarichi di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzate da rapporto "intuitu personae" e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese (traduzioni di pubblicazioni, partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, ecc...)

b) incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'amministrazione;

c) incarichi a organismi di controllo interno, nuclei di valutazioni o altri incarichi espressamente esclusi dalla legge;

d) incarichi conferiti per le prestazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, qualora i servizi oggetto dell'incarico rientrino nel campo di applicazione del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04.04.1991;

e) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del TUEL (uffici di supporto agli organi di direzione politica).

ART. 8

COMUNICAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 244/07, il presente regolamento andrà inviato alla Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005, il Dirigente/responsabile del servizio che ha adottato atti di spesa di importo superiore ai 5.000 euro, di cui ai commi 9,10, 56 e 57 della legge medesima, dovrà trasmetterli tempestivamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La lettera di trasmissione dovrà essere corredata dell'indicazione del sito web ove sono stati pubblicati i relativi provvedimenti di incarico.

Questi ultimi dovranno attestare che il conferimento dell'incarico è conforme al presente Regolamento.

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI PER LA
DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE.**